

Codice A1421A

D.D. 15 febbraio 2022, n. 232

D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020. L.r. 29 maggio 2020 n. 13, art. 25. Finanziamento regionale a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili. Ulteriore proroga dei termini di scadenza per il riconoscimento delle spese da sostenere con le risorse regionali.



ATTO DD 232/A1400A/2022

DEL 15/02/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020. L.r. 29 maggio 2020 n. 13, art. 25. Finanziamento regionale a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili. Ulteriore proroga dei termini di scadenza per il riconoscimento delle spese da sostenere con le risorse regionali.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione dei finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili, specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- il finanziamento allo scopo destinato ammonta complessivamente ad € 4.880.000,00, di cui € 2.880.000,00 assegnati con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 alla Regione Piemonte ed € 2.000.000,00 previsti dall'art. 25 della l.r. 29 maggio 2020.

Considerato che :

- al punto 6 "Arco temporale" dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 6-2307 del 20.11.2020 relativamente alle risorse regionali viene specificato che:

"Le risorse regionali sostengono le spese effettuate nel periodo dal 28 febbraio al 16 marzo 2020 e dal 1 agosto 2020 al 31 gennaio 2021, termine di scadenza del periodo di emergenza";

- con la successiva determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020 si è provveduto a ripartire, assegnare e liquidare agli Enti gestori delle funzioni socio -assistenziali la somma complessiva di € 4.880.000,00 suddivisa tra risorse statali e risorse regionali.

Preso atto che:

- a seguito delle varie proroghe del termine di scadenza del periodo di emergenza sanitaria, con la determinazione dirigenziale n. 1378 del 22.9.2021 si è provveduto ad estendere, esclusivamente per le risorse regionali, fino al 31 dicembre 2021 l'arco temporale per il riconoscimento delle spese sostenute per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili.

Tenuto conto che con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 lo stato di emergenza sanitaria è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022, si ritiene, in analogia alle disposizioni nazionali, di prorogare alla stessa data l'arco temporale per il riconoscimento delle spese sostenute per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021,

tutto ciò premesso e considerato,

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
- art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale",

DETERMINA

- di prendere atto della proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 marzo 2022 prevista Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 come in premessa specificato;
- di estendere, esclusivamente per le risorse regionali, fino al 31 marzo 2022 l'arco temporale per il riconoscimento delle spese sostenute per la ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per persone disabili indicato al punto 6 "Arco temporale" dell'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 1482 del 30.11.2020;
- di stabilire che verrà successivamente effettuato un monitoraggio sulle spese effettivamente sostenute.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte, Sezione

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. lgs. 33/2013, come sopra richiamato.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio